

Decreto Ministeriale - Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 febbraio 2018

“Costituzione della Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità”

(Decreto comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 3 aprile 2018 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Funzione Pubblica)

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’articolo 17, comma 1, che, nel fissare i principi e i criteri direttivi a cui devono attenersi i decreti legislativi attuativi, alla lettera n), introduce, per garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, la previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale all’articolo 10, inserisce, tra l’altro, l’articolo 39-bis al d.lgs. n. 165 del 2001 che istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta, e ne definisce la composizione e le funzioni;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 39-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui la Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 della

legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 39-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui la Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater;

c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;

d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva;”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dr.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2016, con il quale alla on. dr.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di semplificazione e pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, on. dr.ssa Maria Anna Madia, registrato alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2017, il quale all'articolo 2 prevede che il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvalga dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17 novembre 2015 di riordino del Dipartimento della funzione pubblica;

Viste le note di designazione dei rappresentanti pervenute dalle Amministrazioni interessate, dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Consulta, secondo quanto disposto dai sopra richiamati articoli 17, comma 1, lettera n), della legge n. 124 del 2015 e 39-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

DECRETA

Art. 1

1. La Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con

disabilità, istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è così composta:

Dott.ssa Anna Maria Lucia Barbarito, in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica;

Don Andrea Bonsignori, in rappresentanza del Dipartimento per le Pari Opportunità;

Dott. Raffaele Tangorra, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Dott.ssa Serena Battilomo, in rappresentanza del Ministero della salute;

Dott. Luigi Sorrentini, in rappresentanza dell'INAIL;

Dott.ssa Marinella Colucci, in rappresentanza dell'ANPAL;

Dott. Michele Caradonna, in rappresentanza dell'ANCI;

Dott.ssa Sonia Palmeri, in rappresentanza delle Regioni;

Sig.ra Nina Daita, in rappresentanza della CGIL;

Dott.ssa Silvia Stefanovichj, in rappresentanza della CISL;

Dott. Franco Bettoni, in rappresentanza delle associazioni del mondo della disabilità;

Avv. Vincenzo Falabella, in rappresentanza delle associazioni del mondo della disabilità.

2. Ai lavori della Consulta partecipa il Direttore dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della funzione pubblica, in ragione delle competenze in materia. Il Direttore dell'Ufficio tiene informata la Consulta delle richieste di parere che provengono dalle amministrazioni pubbliche relative a questioni connesse con le funzioni ad essa assegnate dal comma 3 dell'articolo 39-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. La partecipazione alla predetta Consulta è a titolo gratuito e non comporta oneri di alcun tipo, ivi compresi compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle sole documentate spese di viaggio effettivamente sostenute per gli spostamenti connessi allo svolgimento dell'attività.

4. A tali eventuali oneri si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2

1. L'Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico del Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo tra le attività della Consulta e i compiti istituzionali del predetto Dipartimento.

2. Per le finalità del presente decreto, per l'acquisizione della documentazione e l'organizzazione dei lavori e delle riunioni, la Consulta è assistita da una segreteria tecnica, istituita presso l'Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico del Dipartimento della funzione pubblica, composta dalla Dott.ssa Cecilia Maceli e dalla Dott.ssa Anna La Rocca. La composizione della segreteria tecnica può essere modificata o integrata con atto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica. I componenti della segreteria tecnica partecipano ai lavori della Consulta anche ai fini della verbalizzazione delle sedute.

3. Nella prima seduta utile la Consulta delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione. Il componente nominato in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica convoca le sedute della Consulta, definisce l'ordine del giorno e il calendario dei lavori sulla base di quanto previsto dal regolamento di cui al presente

comma.

Art. 3

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo, per gli adempimenti di competenza, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2018

F.to Maria Anna Madia

Registrato alla Corte dei Conti il 9 marzo 2018 - Reg.ne Succ n.412